



CITTÀ DI SULMONA

Medaglia d'Argento al Valor Militare

PROVINCIA DELL'AQUILA

3[^] RIPARTIZIONE

PIANIFICAZIONE/GESTIONE TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifica
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

OGGETTO: Ditta SPICA S.r.l. – Istanza di variante sostanziale all'Autorizzazione nr. DPC026/292 del 23.12.2020 per l'impianto sito nel Comune di Sulmona (AQ) in loc. Zona Industriale – Area Autoporto (S.S. n17).

Riscontro alla Comunicazione di avvio del procedimento e convocazione Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14 co.2, 14-bis della Legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona.

Premesso che:

- con nota prot. 0461134/24 del 28/11/2024, e acquisita da questo Ente al prot. n. 66650 del 28/11/2024, la Regione Abruzzo “Dipartimento Territorio – Ambiente, Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (DPC026)” ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi degli artt. 14, 14-bis comma 7 e 14 ter della L. n. 241/1990, invitando le amministrazioni coinvolte ad esprimersi per quanto di competenza con riferimento alle matrici ambientali e comunicando altresì che la documentazione riferita alla progetto presentato dalla Ditta è pubblicata sul sito della Regione Abruzzo al seguente indirizzo: <https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-articolo-208>;
- con nota prot. 724687 del 23/12/2024 e con nota prot. 4169 del 20/01/2025 sono state ricevute le integrazioni documentali della Ditta;
- il Comune di Sulmona è stato invitato ad esprimersi relativamente al nulla osta acustico;
- il Comune è competente al rilascio del nullaosta sull'impatto acustico ai sensi della L. n. 447/95;

Considerato che nella “Valutazione previsionale di impatto acustico” della Ditta “SPICA s.r.l.”, a firma del tecnico competente in acustica ambientale Ing. Danilo Tersigni Magnone, allegata all'istanza in oggetto, si afferma che **“Dal confronto dei valori calcolati con quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Sulmona, si conclude che i livelli di rumore saranno al di sotto dei valori limite di legge e dei livelli di qualità per la zonizzazione di riferimento. In base a quanto riportato in tabella è possibile affermare che per i recettori R01, R02 e R03 non è da considerarsi applicabile il criterio differenziale secondo l'art. 4, comma 1 del D.P.C.M. 14/11/97. L'attività, dunque, non apporterà un impatto acustico negativo nelle aree limitrofe durante il normale esercizio delle attività descritte.”**;

- Visto l'art. 8 c. 4 della L. n. 447/1995;
- Visto l'art. 4 della L.R. n. 23/2007;

si rilascia, ai sensi dell'art.4, comma 7 della L.R. 23/2007, **nulla osta endoprocedimentale preventivo favorevole a condizione:**

- **che siano comunicati a questo Comune i dati relativi alle emissioni sonore, rilevati in un periodo di 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un tecnico competente in acustica ambientale;**
- **che il "collaudo acustico" dovrà tenere conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato";**
- **che, qualora i livelli di rumore previsti dalla valutazione di impatto acustico e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale, la relazione di collaudo contenga la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.**

Si evidenzia che il presente nulla osta è atto endoprocedimentale, non è autonomamente efficace nei confronti del soggetto richiedente e costituisce atto presupposto ai fini del rilascio della Autorizzazione Unica n. DPC026/292 del 23.12.2020 (art. 208 del D.Lgs. 152/2006, art. 45 della L.R. 45/2007).

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Laura Fontana

IL DIRIGENTE
Ing. Franco Rauli